

COMUNE DI CORTEMAGGIORE

PROVINCIA DI PIACENZA

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 6 Data 25/02/2021	OGGETTO: QUANTIFICAZIONE FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ANNO 2021 (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145)
---	--

L'anno 2021, il giorno 25 del mese di Febbraio, Revisore Unico DE GIACOMI BARBARA esprime il proprio parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "QUANTIFICAZIONE FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ANNO 2021 (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145)

Visto che :

- a decorrere dall'anno 2021 (a seguito della proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2021, è iscritto nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

- l'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

- in ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato art. 33, D.Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

- verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

- l'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861);

Dato atto che L'Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, come evidenziato dall'allegato A) parte integrante della presente delibera;

Visti il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO Inoltre

- Il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs 267/2000;
- Il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 1 comma del D. lgs 267/2000 in ordine alla regolarità contabile;
- Del parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 1 comma del D. lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- alla proposta di Giunta Comunale di non costituire il Fondo di garanzia dei Debiti Commerciali per l'anno 2021

Data 25/02/2021

Il REVISORE UNICO

Dott.ssa Barbara De Giacomi

